

Comune di AGNA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO relativo a decoro, arredo e sicurezza urbana

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.06.2008
Pubblicato all'albo pretorio il 16.06.2008
In vigore dal 1.7.2008

REGOLAMENTO

relativo a

decoro, arredo e sicurezza urbana

PREMESSA

Con riferimento alla norma fondamentale sull'edificabilità dei suoli (D.P.R. 380/2001), ai fini della ricorrenza della precarietà di una costruzione, occorre valutare l'opera medesima alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale e di quanto indicato dall'art. 34 bis del vigente Regolamento Edilizio comunale. Pertanto, qualora i manufatti alterino lo stato dei luoghi e difettando del carattere di assoluta precarietà siano destinati alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo si è di fronte ad un aumento di carico urbanistico e l'intervento dovrà essere soggetto a Permesso di Costruire.

Art. 1 - CARATTERISTICHE GENERALI

Si riportano in sintesi le principali condizioni determinanti la precarietà, così come deducibile dalla normativa vigente e dalla più recente e consolidata giurisprudenza, precisando che:

- a) Il manufatto non deve comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi (art. 10 co.1 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380);
- b) Il manufatto deve essere destinato a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo;
- c) Il manufatto deve avere caratteristiche tali (dimensionali, strutturali, etc.) da consentire la facile asportabilità.
- d) Essere collocato in adiacenza e/o nelle immediate vicinanze di un edificio legittimo e agibile.

Si precisa che le suddette condizioni devono essere tutte verificate.

Tutti gli interventi di cui al presente Regolamento sono effettuabili esclusivamente se conformi alla valutazione di compatibilità idraulica (D.G.R.V. 3637/2002) vigente.

Art. 2 - DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE

Per le strutture oggetto del presente regolamento non si applica la disciplina delle distanze di cui alle N.T.A. a condizione che :

- a) rispettino le norme dettate dagli artt.873 e segg. del Codice Civile relativamente alle distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti o

sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini;

- b) non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi;
- c) non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali abitabili dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti e norme in materia;
- d) non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi artt. 900-907 del Codice Civile;
- e) non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;
- f) non rechino pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada;
- g) non alterino il decoro degli spazi pubblici e privati ai sensi dell' art. 46, 47 e 48 del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE

a) ARREDO DA GIARDINO

Si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati :panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia.

Per questo tipo di opere non serve nessun provvedimento edilizio in quanto **attività edilizia libera** (art.6 DPR 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nel presente e negli altri regolamenti (Polizia Rurale e Urbana,), oltre al Codice Civile.

b) BARBECUE

Si intendono le strutture monolitiche di piccole dimensioni ed ingombro (**max 2 mq**), anche dotate di cappello convogliatore dei fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi di consumazione domestica. Non è ammessa la combustione di qualsiasi materiale che non sia legna o carbone di legna onde evitare esalazioni inquinanti.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto **attività edilizia libera** (art. 6 DPR 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione della struttura al fine di evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni. **In tale circostanza dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una corretta dispersione dei fumi.**

Parimenti, nella scelta dell'ubicazione, si dovrà evitare l'accidentale diffusione di tizzoni ardenti anche al fine di scongiurare l'innescò di un incendio, mantenendo una distanza di sicurezza da materiali combustibili, vegetazione, ecc.

In condizioni di maltempo o comunque di vento ne dovrà essere evitato l'utilizzo.

I residui di combustione (cenere) andranno smaltiti, a completo spegnimento, con la frazione umida dei rifiuti domestici.

c) BOX AUTO A PANTOGRAFO O A "CHIOCCIOLA"

Si intendono le strutture realizzate con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela di colore chiaro impermeabile e con sistema di chiusura "a scomparsa", quindi retrattili, destinate ad accogliere automezzi.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art.6 DPR 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a **metri quadri 13** ed **un'altezza massima di metri 2,70**. È comunque consentita l'installazione di un solo box auto per abitazione.

d) GAZEBO

Con il termine "gazebo" si intende un manufatto di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili e simili. Sia gli elementi portanti sia gli elementi di connessione orizzontale e le eventuali grigliature verticali fra i montanti dovranno essere realizzate con materiali leggeri quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta dovendo portare esclusivamente il peso proprio. Tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni verticali che non siano grigliate (si considera grigliato un manufatto di modesto spessore in cui gli elementi solidi che lo compongono non coprono comunque più del 1/20 della superficie e non occupano più di 1/25 delle pareti laterali). Le eventuali tende poste su questi manufatti devono essere in tela. Resta inteso quanto descritto all'art.2.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art.6 DPR 380/2001). Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a **metri quadri 20** ed **un'altezza massima di metri 2,70**. L'eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm. 50 (cornice). È comunque consentita l'installazione di un solo gazebo per abitazione.

e) MINI COSTRUZIONI PREFABBRICATE IN LEGNO

Si intendono le strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera con funzione di ricovero attrezzi da giardino, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiata a terra ed eventualmente fissata con staffe e viti su sottostante massetto in cls.

È consentita l'installazione di una sola casetta, di dimensioni massime inderogabili pari a **metri quadri 9,00** di superficie lorda e **altezza massima al colmo di metri 2,50**.

L'eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm. 50 (cornice).

La copertura dovrà essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento.

Tali strutture non potranno essere poste in aderenza ai fabbricati e dovranno essere posizionate a non meno di **metri 1,50 dal confine** di proprietà, fatto salvo quanto prescritto all'art. 2.

Si specifica che queste strutture saranno destinate esclusivamente a piccolo deposito attrezzi. Non è pertanto ammessa alcuna destinazione d'uso diversa quale lavanderia, autorimessa, officina o generalmente qualsiasi ambiente di lavoro o accessorio diretto della residenza e non è ammessa in nessun caso presenza continuativa di persone all'interno.

Non è ammessa la presenza all'interno di impianti tecnologici di nessun genere (impianto elettrico o idrotermosanitario) né l'utilizzo come cucina.

Tali installazioni sono permesse esclusivamente in caso di destinazione residenziale del fabbricato principale (lettera d) art. 1).

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è **assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 e del versamento del contributo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. 380/2001**. Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

f) PENSILINE

Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo dal prospetto degli edifici con funzione di deflettore per la pioggia, solitamente poste sopra la porta di ingresso principale e per la collocazione di pannelli solari.

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e potranno essere coperte con vetro, legno o policarbonato trasparente (è esclusa la vetroresina di tipo ondulato).

Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute in adeguamento allo scopo prefissato al primo comma, con sporgenza massima entro metri 1,50 e larghezza non eccedente 50 cm dai lati della porta o del pannello solare, non è pertanto ammessa la realizzazione di pensiline a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è **assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001**. Tali installazioni nelle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004. sono ovviamente assoggettate alla autorizzazione paesaggistica-ambientale.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

g) PLATEA IN CLS O PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI

Si intendono le strutture orizzontali non emergenti dalla quota del terreno destinate a realizzare percorsi preferenziali all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati. Tali opere **non potranno superare un'estensione pari al 40% della superficie scoperta di pertinenza**, la restante superficie dovrà essere trattata a verde o distesa di ghiaietto, o in alternativa con la tecnica del prato armato, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad evitare sovraccarichi della rete fognaria.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della **Denuncia di Inizio Attività** ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

h) ROULOTTE O CAMPER NON MOVIBILI

Si intendono rimorchi o veicoli adeguati alla permanenza di persone al loro interno, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini o simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. E' naturalmente escluso il semplice rimessaggio.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, comportano aumento di carico urbanistico e sono classificati come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 lettera e.5) del DPR 380/2001 e s.m.i. e la loro installazione **è assoggettata alla disciplina del Permesso di Costruire** ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Per tali strutture così come concepite nel presente articolo, non è ammessa la deroga alla disciplina delle distanze di cui all'art.2.

i) TENDE SOLARI RETRAIBILI

Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, necessariamente dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile. Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o cupola.

Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera (art.6 DPR 380/2001), salvo centro storico e zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale per i quali è prevista la presentazione della Denuncia Inizio Attività.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Qualora tali strutture sporgano su suolo pubblico si fa riferimento all'art. 49 del Regolamento Edilizio.

j) TETTOIE, PERGOLATI.

TETTOIE, PERGOLATI. Si intendono le strutture costituite da elementi verticali in legno o metallo a sostegno di eventuale copertura rigida, costituita da assito in legno, ad andamento orizzontale od obliquo, ricoperto con guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento, eventuali deroghe potranno essere ammesse sentita la Commissione Edilizia.

Tali strutture devono essere autoportanti, fissate al suolo con staffe e viti e aperte su tutti i lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata del fabbricato principale, con funzione generica di riparo.

Rientrano nella presente classificazione i cosiddetti "Car Port", destinati al ricovero di automezzi.

Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a **metri quadri 20** ed **un'altezza media di metri 2,70**. L'eventuale sporgenza dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm. 50 (cornice).

Tali installazioni (tettoie e pergolati) di qualunque dimensione in tutte le zone agricole e in tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004 saranno soggette a parere delle Commissione Edilizia.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della **Denuncia di Inizio Attività** ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 e s.m.i. .

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

PISCINE. Tutte le piscine fuori terra di dimensione superiore ai **13 metri quadrati** sono assoggettate alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 e s.m.i. .

k) STRUTTURE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI (CHIOSCHI, EDICOLE, DEHORS)

Richiamato integralmente quanto previsto dall'art. 34 bis del Regolamento Edilizio vigente ed ai sensi del comma 3) dello stesso si precisa quanto segue:

Caratteristiche:

- 1) struttura di sostegno in **materiali leggeri** (metallo, pvc) con montanti sottili;
- 2) Tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigidosimilvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro antisfondamento. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;
- 3) Copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro. Non sono ammesse coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell'attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende

oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana.

- 4) Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alla superficie del locale e dell'edificio in cui lo stesso è inserito e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi tecnici del Comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante. La distanza dai marciapiedi e più in generale dai confini con la proprietà pubblica non potrà essere inferiore a cm.50. esempio di struttura come definita ai punti 1), 2) e 3)

Installazione:

Qualora installate **su area privata**, dette strutture **non dovranno in alcun caso aggettare su suolo pubblico** o causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale.

Qualora installate **su area pubblica**, dette strutture non dovranno in alcun caso causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. In questo caso ai fini della loro installazione, dovrà essere inoltrata regolare richiesta di occupazione suolo pubblico a titolo precario e temporaneo. Se la struttura è coperta dovrà comunque attenersi a quanto sopra specificato per le caratteristiche costruttive, e dovrà pertanto essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ULSS 17 in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.

Il Sindaco per ravvisata necessità, può ordinare l'immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con ordinanza contingibile e urgente.

Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Sindaco ordinerà l'immediata rimozione della struttura.

La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare.

All'interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale : a tal scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della L.46/90 e s.m.i. Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà pertanto rimossa.

Art. 4 - SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI

Nelle zone sottoposte a vincoli (Paesaggistico, Idraulico, Consorziato, Stradale e Fluviale), ai fini della fattibilità degli interventi di cui all'art. 3 lettere e), f), g), j), k), per i quali è previsto il deposito della Denuncia di Inizio Attività, e di cui lett. h) per il quale è previsto il permesso di costruire, è sempre necessaria l'acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta a tutela del vincolo. L'inizio dei lavori è subordinato pertanto al deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale del citato nulla osta. In particolare, nelle aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la fattibilità dell'intervento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Integrata e al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, successivo all'esame da parte della Soprintendenza ai BB.AA. di Venezia favorevole per tacito assenso trascorsi 60 giorni dal ricevimento della pratica.

Art. 5 - LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE COPRIBILE

Per **edifici singoli e sino alle due unità immobiliari residenziali** è consentito coprire con strutture precarie lett. c), d), e), j), di cui alla presente disciplina, un limite massimo di **Mq. 25**. Rimane a discrezione del richiedente la scelta e la tipologia del manufatto da installare nel rispetto della superficie massima copribile. Per edifici costituiti da più di due unità immobiliari residenziali l'intervento dovrà essere valutato dalla Commissione Edilizia.

Art. 6 - SANABILITA' DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Per le strutture precarie esistenti, realizzate in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, vi è la possibilità di regolarizzazione attraverso l'istituto della Denuncia di Inizio Attività in sanatoria, ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/2001 purché siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente regolamento e non insistano in aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Art. 7 - VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è vigente trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Allegato 1

Estratto Regolamento Edilizio vigente

Art. 34 bis – CHIOSCHI, EDICOLE, DEHORS ED ALTRI MANUFATTI MINORI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO.

INSTALLAZIONI SU SUOLO PUBBLICO O D'USO PUBBLICO

1. Ai fini del presente Regolamento Edilizio, si intende per:

- a) **chiosco** una struttura realizzata con tecnologie tali da consentirne l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta su spazio pubblico o di uso pubblico e adibita a rivendita, bar, esercizio privato in generale, conforme come destinazione e ubicazione a quanto previsto dai piani comunali relativi alla rete di vendita;
- b) **edicola** e altre installazioni senza manipolazione di alimentari, per la vendita di giornali, riviste e simili, fiori, etc
- c) **dehors** uno spazio pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti, eventualmente attrezzato con una struttura avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a);

2. I chioschi, le edicole e i dehors, possono essere attrezzati esclusivamente in uno dei modi seguenti:

- a) con pedana, di estensione non superiore allo spazio assentito, poggiata sul suolo e sulla quale potranno, nel caso di dehors, essere posizionati ombrelloni e fioriere come alla successiva lettera c) del presente comma; la pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali, tali da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili;
- b) con struttura di tipo leggero, ancorata come al punto a) del presente comma e poggiata sulla pedana come sopra descritta, a un piano, tale da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico; ripristini che, qualora necessari, saranno a carico del soggetto titolare della concessione o dell'autorizzazione;
- c) con parapetti o fioriere posti, in modo continuo o discontinuo, lungo il perimetro del dehor o al suo interno nonché con ombrelloni esclusivamente all'interno.

3. Installazione, utilizzo e caratteristiche costruttive sono disciplinate in modo più dettagliato con apposito regolamento disciplinante gli interventi edilizi minori (decoro, arredo e sicurezza urbana).

4. Il titolo abilitativo edilizio necessario per realizzare le strutture di cui al presente articolo verrà esaminato/rilasciato sentita la Commissione Edilizia, acquisiti i pareri degli altri enti preposti (U.L.S.S., Provincia, etc.) e tenuto conto dei seguenti criteri direttivi ed elementi di valutazione per effetto dei quali il chiosco, l'edicola o il dehors:

- a) deve essere realizzato entro le aree pubbliche delle quali si è autorizzata l'occupazione e, per il caso di dehors, entro le proiezioni ortogonali delle fronti

dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posto, salvo condizioni particolari da valutarsi in sede di Commissione Edilizia e previo assenso dei terzi interessati;

- b) deve avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento ambientale;
- c) non deve costituire intralcio o barriera architettonica al pubblico transito (sia veicolare che pedonale) nè alla collocazione degli operatori del mercato domenicale né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione;
- d) non deve comportare compromissioni per l'identificazione di manufatti architettonici vincolati ai sensi del “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”- D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- e) deve essere progettato da tecnico abilitato il quale dovrà tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta di parere alla Commissione Edilizia.

5. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di chioschi o di dehors è condizionata al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;

6. Le eventuali sequenze stagionali di rimozione e ripristino della struttura di cui ai precedenti commi (una volta rilasciato il titolo abilitativo ed ultimata la prima installazione) richiedono, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, il solo obbligo di reiterazione della domanda ai fini dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

7. Qualora la concessione o l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi e/o dehors venisse annullata o revocata ricorrendone i presupposti di legge, verrà meno anche l'efficacia del corrispondente titolo abilitativo edilizio.

INSTALLAZIONI SU SUOLO PRIVATO.

- 1) La realizzazione di opere pertinenziali e precarie è soggetta al regime della Denuncia Inizio Attività Edilizia (DIA), ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
- 2) La **pertinenza** consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche. Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale, siano prive di valore venale e autonomo. La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo.
- 3) Il concetto di **precarietà** implica la intrinseca temporaneità dell'opera che deve avere una destinazione funzionale limitata nel tempo, rispondente ad esigenze transitorie, stagionali e non durature. La necessità del titolo abilitativo non dipende dai materiali utilizzati o dal sistema di ancoraggio al suolo ma dall'uso cui esso è destinato; la precarietà è esclusa se l'opera è destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo.
- 4) Le caratteristiche tecniche, tipologiche, dimensionali saranno meglio definite – nel rispetto di quanto premesso dai precedenti commi – con apposito regolamento disciplinante gli interventi edilizi minori (decoro, arredo e sicurezza urbana).

Allegato 2

Tabella riassuntiva Intervento / provvedimento necessario

	Intervento ¹	Attività libera	Dia	Soggetta contributo	Parere Commissione Edilizia ²	Permesso di costruire
a)	arredo da giardino	X				
b)	barbecue	X				
c)	box auto o "chiocciola"	X				
d)	gazebo e pergolati	X				
e)	"casette"		X	X		
f)	pensiline		X			
g)	platea in cls o pavimentazioni		X			
h)	roulotte o camper non mobili					X
i)	tende solari retrattili ³	X				
j)	Tettoie e pergolati. Piscine		X	X	X ⁴	
k)	chioschi e dehors		X	X	X	

¹ Nel rispetto degli art. 1, 2, 4, 5 e nei limiti delle definizioni dello specifico intervento contenuta nell'art. 3 del presente Regolamento

² Sempre per edifici oltre le due unità immobiliari residenziali

³ Salvo limiti specifici e se rientranti in Z.T.O. "A - Centro Storico" nel vigente P.R.G.

⁴ Solo per interventi rientranti in Z.T.O. "E - Agricola" e vincolata nel vigente strumento urbanistico generale ed eventuali deroghe sui materiali.